

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI CERRIONE****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7****OGGETTO:****IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
TARIFFE ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco	Sì
2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere	Sì
4. SARTEUR LOREDANA - Consigliere	No
5. PEDUZZI SAMUELE - Consigliere	Sì
6. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. FANTONI PAOLO - Consigliere	Sì
8. MORELLO GLORIA - Consigliere	Sì
9. ZANCHI LINO - Consigliere	No
10. SEITONE PAOLO - Consigliere	Sì
11. BOCCA PATRIZIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2
Assenti giustificati	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.7 dell'ordine del giorno.

C.C. N.7 del 24/03/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016, è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO CHE** La Legge di Stabilità 2016 confermandone l'applicazione ha apportato numerose modifiche alla disciplina della IUC rinviando a data da destinarsi l'introduzione della nuova "local tax";

**VISTI** i principali commi della Legge di Stabilità 2016 di interesse di questo Comune in materia di IMU e TASI che qui di seguito si elencano:

IMU:

- Art. 1 comma 10:

riduzione della base imponibile del 50% del fabbricato ad uso abitativo (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a sua abitazione principale e risieda e dimori nel Comune dove è situato l'immobile concesso in comodato, il comodatario risieda e dimori nell'immobile ottenuto in comodato;

- Art. 1 comma 13:

esenzione per i terreni agricoli situati nei Comuni montani o parzialmente montani ai sensi della Circolare delle Finanze n.9/93, a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

esenzione per i terreni agricoli ovunque situati se posseduti da IAP iscritti alla previdenza agricola e dai coltivatori diretti;

- Art. 1 comma 21:

previsione di un diverso classamento catastale per i c.d. "imbullonati": per i fabbricati produttivi di cat. D ed E l'accatastamento deve avvenire tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi;

TASI:

- Art. 1 comma 10:

riduzione della base imponibile del 50% dei fabbricati ad uso abitativo (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a sua abitazione principale e risieda e dimori nel Comune dove è situato l'immobile concesso in comodato, il comodatario risieda e dimori nell'immobile ottenuto in comodato;

- Art.1 comma 14:

esenzione per le unità immobiliari (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore;

- Art. 1 comma 21:

previsione di un diverso classamento catastale per i c.d. "imbullonati": per i fabbricati produttivi di cat. D ed E l'accatastamento deve avvenire tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi;

**CONSIDERATO** in particolar modo la previsione normativa introdotta per il 2016 relativa alla sospensione di eventuali aumenti sui tributi ed addizionali rispetto a quelli previsti per l'anno 2015, eccezion fatta per la TARI. (art. 1 comma 26: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.**"* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)*

di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 28 del 30/07/2015 così come modificata con delibera n. 35 del 14/09/2015 con cui sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2015 che qui di seguito si riportano:

#### **IMU**

<i>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</i>	<i>Esclusi dall'IMU</i>
<i>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</i>	<i>4 per mille con detrazione di € 200,00</i>
<i>Aliquota per le aree edificabili</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Aliquota per i terreni agricoli o incolti</i>	<i>7,6 per mille</i>
<i>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</i>	<i>7,6 per mille</i>

#### **TASI**

<i>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</i>	<i>1,8 per mille, Nessuna detrazione</i>
<i>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</i>	<i>1,8 per mille, Nessuna detrazione</i>
<i>Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola</i>	<i>1,0 per mille</i>
<i>Aliquota per le aree edificabili</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</i>	<i>2,5 per mille</i>

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

#### **IMU**

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

## TASI

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30/07/2015 n. 25 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	35.000
Sgombero neve	12.000
Anagrafe	45.150
Servizi socio - assistenziali	153.200
Totale servizi indivisibili	245.350

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

## TARI

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 è intervenuta sul previgente impianto normativo prevedendo:

- Art. 1 comma 27:

proroga anche per il 2016 e il 2017 della modalità di determinazione della TARI sulla base del "criterio medio-ordinario", ovvero che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può continuare a prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

rinvio al 2018 dell'obbligo per i Comuni di avvalersi nella determinazione dei costi del servizio dei fabbisogni standard.

**CONSIDERATO** che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
  - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

**ANALIZZATA** brevemente la politica adottata dall'Ente in merito alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per effetto della quale nel corso degli ultimi anni sono stati adottati accorgimenti volti al contenimento dei costi, quali ad esempio l'introduzione in sostituzione della distribuzione "vuoto per pieno" dei sacchi per la raccolta della plastica, e

l'ottimizzazione nei passaggi della raccolta che si realizzerà nell'ultimo trimestre del corrente anno, concordata con gli altri Comuni dell'Unione dei Comuni del Biellese Centrale;

**RILEVATO** quindi che tali iniziative comportino una riduzione media del 10% delle tariffe applicate alle utenze domestiche ed una riduzione media del 5% delle tariffe applicate alle utenze produttive rispetto allo scorso anno;

**CONSIDERATO** che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, negozi di generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, poiché tali attività ricoprono un importante ruolo sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale oltre che uno dei principali elementi dell'economia comunale e che pertanto si è provveduto, come per gli scorsi anni a derogare sui coefficienti "kd" riducendo il riferimento minimo del 50%;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'apposito articolo del Regolamento TARI approvato nell'odierna seduta consigliare, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

**VISTE** pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le seguenti riduzioni, la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea dei contribuenti:

- a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- e) del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**UTENZE DOMESTICHE**

	<b>tariffa</b> <b>p.fissa</b>	<b>tariffa</b> <b>p. variabile</b>
1 componente (*)	0,30224	36,3705
2 componente	0,35261	84,86451
3 componente	0,38859	109,11151
4 componente	0,41738	133,35851
5 componente	0,44616	175,79076
6 componente e oltre	0,46775	206,09951

**UTENZE PRODUTTIVE**

	<b>tariffa</b> <b>p.fissa al</b> <b>mq.</b>	<b>tariffa</b> <b>p. variabile</b> <b>al mq.</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05473	0,44863
Campeggi, distributori carburanti	0,11458	0,95075
Stabilimenti balneari	0,06499	0,53663
Esposizioni, autosaloni	0,05131	0,43138
Alberghi con ristorante	0,18299	1,51671
Alberghi senza ristorante	0,13682	1,1302
Case di cura e riposo	0,16247	1,34934
Uffici, agenzie, studi professionali	0,17102	1,41664
Banche ed istituti di credito	0,09406	0,77648
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14879	1,22683
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,18299	1,51844
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12313	1,01805
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15734	1,30275

Attività industriali con capannoni di produzione	0,07354	0,60393
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09406	0,77648
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,82774	3,42339
Bar, caffè, pasticceria	0,62251	2,57272
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,301	2,4899
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,26337	2,1724
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,03638	8,57919
Discoteche, night club	0,17786	1,47703

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

## RISCOSSIONE

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	16 luglio
	Seconda rata	16 ottobre
	Saldo/conguaglio	16 gennaio 2017

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso

**VISTO** l'esito della votazione;

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **Imposta comunale sugli Immobili - IMU**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

- di rimandare alla delibera Giunta Comunale n. 13 del 07/03/2016 in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

## Tassa sui servizi indivisibili – TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

Di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 99,86 per cento.

### Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### UTENZE DOMESTICHE

	tariffa	tariffa
	p.fissa	p. variabile
1 componente (*)	0,30224	36,3705
2 componente	0,35261	84,86451
3 componente	0,38859	109,11151
4 componente	0,41738	133,35851

5 componente	0,44616	175,79076
6 componente e oltre	0,46775	206,09951

## UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p.fissa al mq.	tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05473	0,44863
Campeggi, distributori carburanti	0,11458	0,95075
Stabilimenti balneari	0,06499	0,53663
Esposizioni, autosaloni	0,05131	0,43138
Alberghi con ristorante	0,18299	1,51671
Alberghi senza ristorante	0,13682	1,1302
Case di cura e riposo	0,16247	1,34934
Uffici, agenzie, studi professionali	0,17102	1,41664
Banche ed istituti di credito	0,09406	0,77648
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14879	1,22683
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,18299	1,51844
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12313	1,01805
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15734	1,30275
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07354	0,60393
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09406	0,77648
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,82774	3,42339
Bar, caffè, pasticceria	0,62251	2,57272
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,301	2,4899
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,26337	2,1724
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,03638	8,57919

Discoteche, night club	0,17786	1,47703
------------------------	---------	---------

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- Con applicazione delle seguenti riduzioni:
  - a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
  - d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
  - e) del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	16 luglio
	Seconda rata	16 ottobre
	Saldo/conguaglio	16 gennaio 2017

-di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di ottobre;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

C.C. N.7 del 24/03/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

## **PARERI**

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Ai sensi dell'art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Paola Borra)

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta dott.ssa ELENA NANIA, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Elena Nania)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese

**DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti, con ulteriore votazione, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi, dichiara il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 in quanto tecnicamente collegato all'approvazione del Bilancio di Previsione.

- Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale  
F.to:dott. Roberto Carenzo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REGISTRO PUBBLICAZIONI \_

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

Giorni consecutivi a partire dal 31/03/2016

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Cerrione, 31/03/2016

Il Segretario Comunale  
dott. Roberto Carenzo

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data \_\_\_\_\_

Cerrione, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto Carenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Cerrione, li31/03/2016IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Carenzo